

legge comunale e provinciale, nonchè ogni altra disposizione di questa o di altre leggi speciali, che impongano la votazione in seconda lettura.

In duogo dell'onorevole Merlin, ha facoltà di svolgerlo l'onorevole Boggiano-Pico.

**BOGGIANO-PICO.** Farò brevissime considerazioni. È noto come molte delle deliberazioni previste dall'articolo 190 della legge comunale e provinciale, che richiedono una votazione in seconda lettura, presentino una certa urgenza, per cui, non potendosi convocare il Consiglio comunale a breve scadenza, si ritarderebbe effettivamente l'approvazione in seconda lettura. L'emendamento da noi proposto tende precisamente a far scomparire questa esigenza della legge, la quale, del resto, non ha una giustificazione razionale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**CASERTANO, relatore.** L'articolo 190 prevede due casi: quello dei mutui e quello dei contratti, e vuole che le deliberazioni riguardo a queste materie siano prese a distanza di venti giorni, da una determinata maggioranza. Si capisce quale è il concetto della legge attuale: impedire che si possano fare delle improvvisazioni in materia di finanza comunale; quindi si vuole una maggiore ponderazione da parte dei Consigli comunali. Noi avevamo proposto una modificazione nel senso che non occorresse la maggioranza dei consiglieri, ma rimanesse immutato il vincolo della doppia votazione a distanza di venti giorni, appunto per indurre i Consigli comunali a vagliare le immediate conseguenze dell'atto che compivano.

Ora, invece, si propone addirittura l'abolizione delle disposizioni dell'articolo 190. Io non credo che la Camera debba accogliere questa proposta. Vi sono deliberazioni di nessuna entità, come quella della nomina pura e semplice di un impiegato, e vi sono deliberazioni di una certa gravità, come quelle in materia finanziaria, di contratti e mutui. Per tale ragione mi sembra che una distinzione vi debba essere e che una maggiore ponderazione sia necessaria, da parte dei Consigli comunali, quando si tratta di prendere deliberazioni che possono avere conseguenze gravi.

La nostra proposta era un *quid medium*: niente eccessi della legge attuale, perchè con la proporzionale è più difficile raccogliere il numero dei voti necessari per l'approvazione; ma fermo rimanga il vincolo che ci

sia una doppia votazione a distanza di venti giorni.

È stato osservato che vi possono essere deliberazioni di natura urgente; ma i mutui che si fanno, sono mutui che fa la Cassa depositi e prestiti e, per quanto urgente sia la procedura, occorre sempre un certo tempo. Nessun danno quindi che vi sia una doppia votazione a distanza di venti giorni. Lo stesso dicasi dei contratti. Permettere che un contratto daziario possa essere votato dalla maggioranza, talvolta può essere utile, ma in altri casi può essere dannoso gravemente.

Per tali ragioni pregherei il proponente di non insistere nell'emendamento e di accontentarsi della distinzione limitatrice già contenuta nel nostro progetto.

**PRESIDENTE.** V'è un altro emendamento presentato testè dall'onorevole Matteotti e sottoscritto da altri dieci deputati.

Ne do lettura:

« Dall'articolo 130 della legge comunale e provinciale sono soppresse le parole « ma devono ritirarsi al tempo della votazione ».

L'onorevole Matteotti ha facoltà di svolgerlo.

**MATTEOTTI.** Intendo alludere alla votazione del conto consuntivo da parte del Consiglio comunale. Ora siccome noi abbiamo accettato il principio della maggioranza costituita dai tre quinti, se la Giunta si astenesse dal votare il proprio conto consuntivo, quasi nessuna amministrazione vedrebbe approvato il suo conto. Nella Camera il Governo vota per se stesso; non è quindi strano che la Giunta possa votare il suo conto.

**CASERTANO, relatore.** Non ho nessuna difficoltà di accettare questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boggiano, insiste nel suo emendamento?

**BOGGIANO-PICO.** Non ho nessuna difficoltà di non insistere nel mio emendamento, riservandomi per altro di riproporlo in sede di riforma della legge elettorale provinciale.

**PRESIDENTE.** Allora metto a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Metto ora a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Matteotti, di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Art. 17.

« Per quant'altro non è previsto dalla presente legge, e non sia ad essa contrario, sono applicabili le disposizioni della legge